PARERE MOTIVATO
n. 68 del 22 Marzo 2016

OGGETTO: Comune di PORTO TOLLE (RO). Variante al Piano degli Interventi n. 1 - tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne -. Verifica di Assoggettabilità

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 22 marzo 2016, come da nota di convocazione in data 18 marzo 2016 ns. prot. gen. 108426/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Porto Tolle (RO), con note pec acquisite al protocollo regionale al n. 238796 e n. 238798 del 09/06/2015, con la quale ha fatto pervenire la richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi n. 1 tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne, in Comune di Porto Tolle (RO):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Documentazione Vinca

CONSIDERATO che da una preliminare istruttoria tecnica, la documentazione presentata risultata carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 309488 del 28/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione integrativa VIncA, trasmessa dal Comune di Porto Tolle (RO), con pec prot. n. 16576 del 28/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 389139 in data 29/09/2015, a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv.

CONSIDERATO che con nota prot n. 257633 del 22/06/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV), ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Rovigo
- Provincia di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Autorità di Bacino AIPO
- Azienda Ulss n. 19 Adria
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Porto Viro
- Comune di Taglio di Po
- Parco Regionale del Delta del Po

CONSIDERATO che con nota prot n. 257213 del 22/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Delta del Po con pec prot. n. 0007346 del 03/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 275497 del 03/07/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

In riscontro alla Vs. nota del 22.06.2015 prot. 257633., pervenutaci a mezzo PEC in data 23.06.2015 ns. prot. n. 7003, relativa alla Verifica di Assoggettabilità di cui all'oggetto, il Consorzio
VISTE le osservazioni espresse dal Consorzio al Comune di Porto Tolle con nota prot. n. 6108 del 26.05.2015, che si allega in copia, in merito alla adozione della Variante al Piano degli Interventi n. 1 tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne. Del Comune di Porto Tolle;
CONSIDERATO che all'interno delle lagune del delta del Po, le cui attività di vivificazione sono state affidate al Consorzio ai sensi dell'art. 29 della L.R. Veneta n. 7 del 22/02/1999, sono state realizzate nel corso degli anni opere di protezione dal moto ondoso di bocche a mare o di scanni, in pietrame da scogliera e che il mantenimento di queste opere di prima difesa dalle mareggiate richiede la loro rimessa in pristino in caso di eventi di moto ondoso particolarmente intensi, tramite ricarica del pietrame asportato. Ne consegue, pertanto, che qualsiasi nuova struttura posta nelle vicinanze rispetti la distanza minima necessaria alla libera movimentazione dei natanti attrezzati per tali operazioni;
con la presente

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza e ai soli fini idraulici, in merito alla adozione della Variante al Piano degli Interventi del Comune di Porto Tolle di cui all'oggetto, alle seguenti condizioni:
1) Nel caso in cui la costruzione di pontili, passerelle e cavane per la pesca professionale o sportiva avvenga nella zona di influenza di impianti consorziali quali idrovore le cui tubazioni di scarico sono poste a cavaliere di arginature di fiumi o di argini di difesa a mare, deve essere mantenuta una distanza tra le nuove strutture e le opere consorziali di almeno 100 m. Tale prescrizione risulta necessaria sia per garantire la sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca durante il funzionamento degli impianti sia per consentire le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali.
2) La distanza di 100 m dovrà essere osservata anche nel caso di interferenza con le opere di derivazione consorziali a scopi irrigui e in generale con qualsiasi altra opera che rientri nell'attività istituzionale del Consorzio.

- Aipo con pec prot. n. 24477 del 20/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 338426 del 20/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

Parere sotto il profilo idraulico.

Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla "Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo pesca professionale, Sportiva e Turismo acque interne" del comune di Porto Tolle, la scrivente Agenzia, competente per territorio sotto il profilo del buon regime idraulico, esaminata la documentazione relativa, fa presente quanto segue:

- dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste (parte su pali e parte mobile su galleggiante);
- per le strutture fisse dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena;
- nel caso di strutture su pali infissi dovrà essere prevista a carico del concessionario, per la parte occupata da opere fisse, la realizzazione-manutenzione di una difesa di sponda in pietrame secondo le prescrizioni di volta in volta impartite in funzione dello stato dei luoghi;
- nei rami deltizi minori e nelle bocche a mare l'ingombro massimo delle strutture dal

filo sponda potrà subire limitazioni e sarà stabilito di volta in volta in base alla posizione della struttura ed alla larghezza dell'alveo inciso da parte dell'Autorità Idraulica;
- le passerella di collegamento all'arginatura delle strutture in acqua dovrà essere realizzata utilizzando tipologie in elementi modulari di almeno di 6-7 m di lunghezza con conseguente riduzione del numero dei relativi pali di sostegno della passerella medesima infissi lungo la scarpata arginale a fiume-mare;
- le linee di attraversamento delle arginature con sottoservizi (per le strutture adibite ad ittiturismo) dovranno essere in aereo o poste a cavaliere dell'arginatura, limitandone il più possibile il numero e concentrando le stesse in un ridotto numero di sezioni;
- le strutture in alveo non dovranno possedere configurazione abitativa;
- gli interventi edificatori come anche le piantumazioni in genere sulle arginature di Po classificate Opere idrauliche di II Categoria (previste nel Prontuario - scheda tecnica 4.1) sono vietate ai sensi del R.D. 25-7-1904 n. 523 dal titolo "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

OSSERVAZIONI
Dalla documentazione agli atti non risulta alcuna comunicazione in merito ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 151/2015 in data 16.10.2015, predisposta dall'ufficio VIncA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale.
"VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dall'arch. Daniele Lazzarin e dal dott. Enrico Longo, acquisita al prot. reg. con n. 389139 del 29/10/2015;
PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne che interessa gli specchi acquei, i rami del fiume Po, le sacche, le lagune e relativi argini all'interno del territorio comunale;
PRESO ATTO che sono stati analizzati gli articoli del Norme Tecniche Operative;
CONSIDERATO che per gli articoli 6, 7, 8, 16, 17 delle Norme Tecniche Operative del Piano in argomento non viene indicatato alcun effetto nonostante essi producano fattori pertubativi individuabili all'allegato B della D.G.R. 2299/2014 e interessino direttamente ambiti tutelati con presenza di habitat e specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
VERIFICATO che non sono stati indentificati e quantificati effetti relativamente agli articoli 6, 7, 8, 16, 17 che quindi non sono valutabili;
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D03.01 - Aree portuali", "D03.01.01 - Alaggio - scivoli di carico", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D03.01.03 - Porti pescherecci", "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "F01 - Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine", "F01.02 - Acquacoltura - allevamento in sospensione", "F01.03 - Acquacoltura - allevamento sul fondo", "F02.03 - Pesca sportiva", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H03 - Inquinamento marino e delle acque di transizione", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;
PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 250 m rispetto ai fattori perturbativi individuati e che ciò non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e pertanto è un giudizio esperto;
PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono all'interno dei siti IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po";
PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, 1130 - Estuari, 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*), 2110 - Dune embrionali mobili, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 2160 - Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*, 2190 - Depressioni umide interdunari, 2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp., 2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*, 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*), 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, 9340 - Foreste *di Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;
CONSIDERATO che l'habitat 2190 - Depressioni umide interdunari viene inserito nella macrocategoria delle dune dei sistemi dell'Europa atlantica e settentrionale e i sottotipi fanno stretto riferimento a formazioni vegetazionali non presenti in Italia;
RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 6, 7, 8, 16, 17) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Acipenser naccarii, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alburnus alburnus, Alcedo atthis, Alona affinis, Alona guttata, Alona quadrangularis, Alona rectangula, Alonella excisa, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anodonta anatina, Anodonta woodiana, Anser albifrons, Anser anser, Anthus pratensis, Aphanius fasciatus, Apodemus sylvaticus, Apus apus, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Arvicola amphibius, Arvicola terrestris, Asio otus, Asio Flammeus, Athene noctua, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Barbus plebejus, Bithynia tentaculata, Botaurus stellaris, Brachygluta abrupta, Brachygluta foveola, Bubulcus ibis, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo buteo, Calidris alpina, Carduelis carduelis, Caretta caretta, Centrostephanus longispinus, Cettia cetti, Charadrius alexandrinus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Chlidonias niger, Chroicocephalus genei, Chroicocephalus ridibundus, Cobitis bilineata, Coracias garrulus, Corallium rubrum, Corbicula fluminea, Corvus cornix, Corvus monedula, Coturnix coturnix, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Cuculus canorus, Cygnus olor, Cyprinus carpio, Dama dama, Daphnia longispina, Daphnia obtusa, Dendrocopos major, Dreissena polymorpha, Echinogammarus stocki, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Emys orbicularis, Eptesicus serotinus, Erinaceus europaeus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gambusia holbrooki, Garrulus glandarius, Gavia stellata, Gavia arctica, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Grus grus, Haematopus ostralegus, Hierophis viridiflavus, Himantopus himantopus, Hippolais polyglotta, Hirundo rustica, Hydroprogne caspia, Hyla intermedia, Hypsugo savii, Ictalurus melas, Ixobrychus minutus, Knipowitschia panizzae, Kosteletzkya pentacarpos, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lanius excubitor, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Lepomis gibbosus, Lepus europaeus, Leuciscus cephalus, Linum maritimum, Lithophaga lithophaga, Luscinia megarhynchos, Martes foina, Meles meles, Mergus serratus, Merops apiaster, Micromys minutus, Microtus arvalis, Microtus savii, Milvus migrans, Motacilla alba, Motacilla flava, Mus musculus, Muscardinus avellanarius, Muscicapa striata, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myocastor coypus, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Neomys anomalus, Netta rufina, Numenius arquata, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Otus scops, Pandion Haliaetus, Panurus biarmicus, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer hispaniolensis, Passer italiae, Passer montanus, Pelobates fuscus, Pelophylax synkl., Perdix perdix, Petromyzon marinus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Phasianus colchicus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus roseus, Phylloscopus collybita, Pica pica, Picus viridis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platalea leucorodia, Plecotus austriacus, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Podarcis siculus, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Pomatoschistus canestrinii, Porzana parva, Porzana porzana, Rallus aquaticus, Rana catesbeiana, Rana dalmatina, Rana latastei, Rattus norvegicus, Rattus rattus, Recurvirostra avosetta, Remiz pendulinus, Rhinolophus ferrumequinum, Riparia riparia, Ruscus aculeatus, Rutilus erythrophthalmus, Rutilus pigus, Salicornia veneta, Salvinia natans, Saxicola torquatus, Scapholeberis mucronata, Scolopax rusticola, Serinus serinus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Streptopelia decaocto, Strix aluco, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia melanocephala, Sylvilagus floridanus, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Talpa europaea, Thelypteris palustris, Trachomitum venetum, Tringa totanus, Triturus carnifex, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Tyto alba, Upupa epops, Utricularia vulgaris, Vanellus vanellus, Vulpes vulpes, Zamenis longissimus;*
PRESO ATTO che per tali specie è segnalato che sono stati effettuati rilievi di campagna, ma non è stato fornito il dato secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007;
RISCONTRATO che l'assenza di determinate specie e parimenti la non vulnerabilità di specie e habitat delle rimanenti non trova motivazione tecnico scientifica nello studio e gli indici applicati (indice di Storie Villa) nello studio risultano applicazione parziale e scorretta secondo i riferimenti bibliografici riportati;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 6, 7, 8, 16, 17) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e separatamente agli articoli 6, 7, 8, 16, 17 delle Norme Tecniche Operative dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che sia predispoto il programma di monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, predisposto secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede,

tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

prima dell'approvazione del Piano:

1. che sia approvato dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza il programma di monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, predisposto secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014:

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D03.01 - Aree portuali", "D03.01.01 - Alaggio - scivoli di carico", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D03.01.03 - Porti pescherecci", "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "F01 - Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine", "F01.02 - Acquacoltura - allevamento in sospensione", "F01.03 - Acquacoltura - allevamento sul fondo", "F02.03 - Pesca sportiva", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H03 - Inquinamento marino e delle acque di transizione", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 6, 7, 8, 16, 17 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
5. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e separatamente agli articoli 6, 7, 8, 16, 17 delle Norme Tecniche Operative dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
6. che sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'arch. Daniele Lazzarin e del dott. Enrico Longo, i quali dichiarano che "La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" (ancorché esso non sia un progetto, bensì un piano) e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante al PI n. 1 - tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne, nel Comune di Porto Tolle (RO."

La Commissione Regionale VAS con voto n.148 del 10 novembre 2015, ha ritenuto:

1) che L'amministrazione comunale deve verificare la conformità al PAT ed alla pianificazione sovraordinata della variante n. 1 al Piano degli interventi in Comune di Porto Tolle;
2) Qualora il Comune riscontri tale conformità si richiede l'approfondimento del Rapporto Ambientale relativamente alle azioni ed agli effetti previsti con specifico riferimento ad ambiti localizzativi.

Il Comune di Porto Tolle con pec acquisite ai protocolli regionali n. 33778, 34537 e 34534 del 28/01/2016 ha fatto pervenire integrazioni richieste con il parere della Commissione VAS n. 148 del 10/11/2015:
Assoggettabilità alla VAS ai quesiti posti con parere motivato n. 148/2015;
Assoggettabilità alla VAS in merito alle osservazioni pervenute;
Tav. 3 A – Carta della zonizzazione territoriale puntuale;
Tav. 3 B – Carta della zonizzazione territoriale puntuale.

OSSERVAZIONI

A pag. 20 del documento pervenuto in data 28.01.16, "Esame Osservazioni pervenute" si evince che:

"Dalla Verifica delle Osservazioni pervenute al Comune di Porto Tolle si ritengono accoglibili per una valutazione Ambientale le Osservazioni n° 1 - 2 e 10. Pertanto in seguito la Valutazione riguarderà solamente le Osservazioni n° 1 - 2 e 10."

ID	Id_Zona	NTA	Fragilità	Art. Fragilità	Trasformabilità	Art. Trasformabilità	Codice corine biotopes	Valore ecologico	Sensibilità ecologica	Pressione antropica	Fragilità	Coerenza
Osservazione n.1	Case Ocaro	D.11.00	Corsi d'acqua e specchi lacuali	32	Piano cavare	13	24.1 Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori)	molto alta	media	bassa	bassa	COERENTE
Osservazione n.1	Case Ocaro	D.11.05	Invasi a bacini naturali e artificiali	32	Area nucleo	46						
Osservazione n.2	Strada Boccasette	D.11.00	Corsi d'acqua e specchi lacuali	32	Area nucleo	46	16.21 Dune mobili e dune bianche	alta	alta	Molto bassa	bassa	DA VERIFICARE
Osservazione n.2	Strada Boccasette	D.11.00	Compatibilità geologica non idonea	29								
Osservazione n.10	Polesine Camerini	D.11.00	Corsi d'acqua e specchi lacuali	32	Area nucleo	46	24.1 Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori)	molto alta	media	bassa	bassa	DA VERIFICARE
Osservazione n.10	Polesine Camerini	D.11.02	Golene	32			52.1 Seminativi intensivi e continui	Molto bassa	Molto bassa	bassa	Molto bassa	
Osservazione n.10	Polesine Camerini	D.11.05	Compatibilità geologica idonea a condizione	32			44.61 Foreste ripariali a pioppo	alta	alta	bassa	media	

Coerenza con il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle

Per una chiara e dettagliata verifica della Coerenza più significativa del PI si è svolto una classificazione delle diverse osservazioni del Piano. Ogni intervento è stato numerato e classificato (classificazione che sarà utilizzata anche per l'individuazione dei potenziali effetti) e per ciascuno si è dato un giudizio di coerenza rispetto allo studio completo del PAT andando a valutare tutte e quattro le tavole di progetto, la relazione e le NTA.

Si vuole mettere in evidenza che alcune aree d'intervento del PI e in particolar modo le zone adibite a Pesca professionale e Pesca sportiva non vengono prese in considerazione dal PAT il quale recepisce il Piano Cavane Comunale ma non menziona il comparto pesca. Infatti le aree di pesca vengono individuate nel PAT come area Nucleo cioè assegnando una classificazione ecologica e paesaggistica a tali aree ma non classificazione commerciale-produttiva e/o agricola. In questo caso la coerenza si ritiene da verificare negli aspetti legati alla tutela delle aree anche attraverso l'individuazione di mitigazioni se necessario ma si ritiene la Pesca Coerente con le zone in quanto pratica regolamentata dalla Provincia di Rovigo il quale è l'Ente della Titolarità delle concessioni assieme alla Regione Veneto e soprattutto allo Stato Italiano."

In relazione alle osservazioni di carattere ambientale, si prende atto delle conclusioni del Valutatore sopra riportate.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VIncA-NUVV -, in data 22 marzo 2016, che evidenzia come la valutazione del RAP non valutava gli interventi previsti dalla variante, limitandosi ad una generale valutazione dei possibili interventi dalle NTA, di cui non è prevista una specifica ubicazione, ma solo l'individuazione di macroambiti in cui potevano essere individuati, inoltre il RAP risultava carente della valutazione delle azioni e degli effetti, previsti anche in termini cumulativi.

Considerato quanto richiesto dalla Commissione in data 10 novembre 2015 con voto n. 148 /2015, con il quale si rendeva necessario al fine dell'espressione del parere di competenza la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della conformità al PAT ed alla pianificazione sovraordinata della variante in oggetto e qualora il Comune riscontrasse tale conformità, si richiedeva un approfondimento del Rapporto Ambientale relativamente alle azioni ed agli effetti previsti con specifico riferimento localizzativo.

Prendendo atto di quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare, trasmesso dal Comune di Porto Tolle in data 28.01.16, che prende in considerazione gli aspetti evidenziati richiesti dalla Commissione del 10.11.15, precedentemente riportati.

Alla luce di quanto esposto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta, ritiene che la Variante al P.I. n. 1 – tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, fatto salvo quanto prescritto nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati e con le prescrizioni dell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riporta.

Inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare, come integrato in data 28 gennaio 2016.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante al P.I. n. 1 - tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne -, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, come integrato in data 28 gennaio 2016;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 12 pagine.